

Avv. Salvatore M.A. Spataro  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Tel. e Fax 095/383876  
e mail: segreteria@studiolegalespataro.it  
pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA

ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

ED ANNESSA ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

Per il prof. Gianfranco IDDAS, nato a Catania il 27 dicembre 1975 CF DDSGFR75T27C351X, rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095/383876 - C.F. SPTSVT70H14C351Q), la cui indicazione di PEC che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica e con domicilio eletto in Catania, Via Canfora n°145 presso lo studio del nominato difensore

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588) e nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829)

**PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL PROPRIO TRASFERIMENTO  
A FAR DATA DALL'A.S. 2016/17 PRESSO UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN  
PROVINCIA DI CATANIA, INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITÀ, PREVIA ANNULLAMENTO  
E/O DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN  
RICORSO, E PER LA CONDANNA DEL M.I.U.R. A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO.**

FATTO

Il ricorrente è Docente di scuola secondaria, immesso in ruolo a decorrere dall'a.s. 2015/2016, reclutato tramite le Graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE) ove era inserito da svariati anni, svolgendo servizio di insegnamento, a seguito del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami molti anni addietro.

Dopo anni di insegnamento non di ruolo, grazie allo scorrimento delle graduatorie per la classe A037 [Filosofia e Storia], è stato assunto nella provincia di Genova per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado, cui è titolato da apposita specializzazione, oltre



all'abilitazione per la predetta classe di concorso A037 (Filosofia e Storia).

Il ricorrente, dunque, è stato reclutate mediante il Piano straordinario di assunzioni, previsto dalla legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), sicchè introduttivamente appare opportuno accennare, per quanto infra si dirà e rileverà in diritto, alle novità introdotte dalla L.107 del 2015 [cd. Buona Scuola] che ha previsto (art.1, comma 96 e segg.) il poc'anzi richiamato Piano straordinario d'assunzioni da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016 ed articolato, successivamente alla fase "0" sostanzialmente regolata in virtù delle preesistenti disposizioni, in altre tre fasi denominate A), B) e C).

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d'assunzione sono stati individuati negli aspiranti inseriti nei due canonici canali di reclutamento scolastico, ossia Concorso e GAE e quindi sono stati distinti in:

- docenti **inseriti nelle graduatorie di merito del concorso** bandito con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012;
- docenti **inseriti nelle GAE**, vigenti per il triennio 2014/2017.

Il reclutamento predetto, al netto della cd. fase "A", svoltasi come la fase "0" su scala provinciale, è intervenuto invece sulla scorta di una domanda presentata dagli aspiranti su scala nazionale, con elencazione di 100 province prescelte in ordine preferenziale con assegnazione dei docenti alla sede tramite l'elaborazione di un algoritmo predisposto dal M.I.U.R..

Per l'a.s. 2015/16, a mente della medesima normativa, la sede era soltanto provvisoria, essendo stata prevista per il successivo a.s. 2016/17 una mobilità straordinaria la cui ratio era quella di consentire il maggior numero possibile di "rientri" verso i territori (province per le GAE, regioni per il Concorso) di originaria collocazione in graduatoria.

Il successivo comma 108 dell'art.1 della richiamata Legge 107/2015 ha, infatti, dettato le prime disposizioni in materia di mobilità territoriale straordinaria, introducendo la cd. mobilità straordinaria 2016/17.



Lo scenario della mobilità verrà decisamente segnato dalle disposizioni di rango secondario ministeriali (O.M. 241/2016) e pattizie (C.C.N.I. mobilità del personale docente educativo ed ATA del 8/4/2016) [cfr. all.ti 3 e 4).

--- = = = o o o ◇ o o o = = = ---

Dovendo partecipare alle operazioni di mobilità valevoli per l'a.s. 2016/2017, in quanto assunto in forza del reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015, il ricorrente ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, invocando il trasferimento in relazione al richiamato insegnamento di sostegno II grado in provincia di Catania ove risiede con la famiglia, nonché subito dopo in tutti gli altri Ambiti della Sicilia e solo in conclusione altri Ambiti ordine di viciniorità:

1 SICILIA AMBITO 0010	2 SICILIA AMBITO 0009	3 SICILIA AMBITO 0007	4 SICILIA AMBITO 0006	5 SICILIA AMBITO 0026	6 SICILIA AMBITO 0008	7 SICILIA AMBITO 0025	8 SICILIA AMBITO 0014	9 SICILIA AMBITO 0011	10 SICILIA AMBITO 0012	11 SICILIA AMBITO 0013	12 SICILIA AMBITO 0024	13 SICILIA AMBITO 0023	14 SICILIA AMBITO 0004	15 SICILIA AMBITO 0005	16 SICILIA AMBITO 0001	17 SICILIA AMBITO 0002	18 SICILIA AMBITO 0003	19 SICILIA AMBITO 0017	20 SICILIA AMBITO 0018	21 SICILIA AMBITO 0019	22 SICILIA AMBITO 0020	23 SICILIA AMBITO 0021	24 SICILIA AMBITO 0022	25 SICILIA AMBITO 0027	26 SICILIA AMBITO 0028	27 SICILIA AMBITO 0015	28 SICILIA AMBITO 0016	29 CALABRIA AMBITO 0009	30 CALABRIA AMBITO 0010	31 CALABRIA AMBITO 0011	32 CALABRIA AMBITO 0012	33 CALABRIA AMBITO 0013	34 CALABRIA AMBITO 0003	35 CALABRIA AMBITO 0004	36 CALABRIA AMBITO 0005	37 CALABRIA AMBITO 0006	38 CALABRIA AMBITO 0001	39 CALABRIA AMBITO 0002	40 CALABRIA AMBITO 0007	41 CALABRIA AMBITO 0008	42 CAMPANIA AMBITO 0012	43 CAMPANIA AMBITO 0013	44 CAMPANIA AMBITO 0014	45 CAMPANIA AMBITO 0015	46 CAMPANIA AMBITO 0016	47 CAMPANIA AMBITO 0017	48 CAMPANIA AMBITO 0018	49 CAMPANIA AMBITO 0023	50 CAMPANIA AMBITO 0024	51 CAMPANIA AMBITO 0025	52 CAMPANIA AMBITO 0007	53 CAMPANIA AMBITO 0008	54 LAZIO AMBITO 0010	55 LAZIO AMBITO 0001	56 LAZIO AMBITO 0002	57 LAZIO AMBITO 0003	58 LAZIO AMBITO 0004	59 LAZIO AMBITO 0005	60 LAZIO AMBITO 0006	61 LAZIO AMBITO 0007	62 LAZIO AMBITO 0008	63 LAZIO AMBITO 0009	64 BASILICATA AMBITO 0003	65 PUGLIA AMBITO 0021	66 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0004	67 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0001	68 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0002	69 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0003	70 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0009	71 EMILIA ROMAGNA AMBITO 0018	72 TOSCANA AMBITO 0018	73 TOSCANA AMBITO 0019	74 TOSCANA AMBITO 0013	75 TOSCANA AMBITO 0014	76 TOSCANA AMBITO 0015	77 TOSCANA AMBITO 0011	78 TOSCANA AMBITO 0012	79 TOSCANA AMBITO 0004	80 TOSCANA AMBITO 0005	81 TOSCANA AMBITO 0006	82 TOSCANA AMBITO 0022	83 LIGURIA AMBITO 0001	84 LIGURIA AMBITO 0002	85 LIGURIA AMBITO 0003	86 LIGURIA AMBITO 0004	87 LOMBARDIA AMBITO 0004	88 LOMBARDIA AMBITO 0021	89 LOMBARDIA AMBITO 0022	90 LOMBARDIA AMBITO 0034	91 VENETO AMBITO 0001	92 PIEMONTE AMBITO 0001	93 PIEMONTE AMBITO 0021	94 SARDEGNA AMBITO 0007	95 SARDEGNA AMBITO 0008	96 VENETO AMBITO 0017	97 VENETO AMBITO 0012	98 LAZIO AMBITO 0021	99 LAZIO AMBITO 0017	100 LAZIO AMBITO 0027
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Nella domanda di mobilità al ricorrente Iddas veniva assegnato un punteggio pari a punti 90 (+6 per il ricongiungimento al comune), in ragione della valutazione della domanda di trasferimento, ma non otteneva il movimento richiesto in Sicilia.

Al ricorrente veniva notificato infatti l'esito della domanda di mobilità che lo collocava a Napoli (Ischia).

Solo a seguito di assegnazione provvisoria annuale il ricorrente risulta occupato, sino al termine del corrente anno scolastico, su Catania, ove è



in servizio: dal che la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale a mente dell'art.413 V c. C.p.C. (cfr. all.6).

Certamente il punteggio vantato dal ricorrente gli avrebbe consentito il trasferimento in ingresso rivendicato, laddove lo stesso non fosse stato relegato in una fase deteriore rispetto ad altri.

La domanda di mobilità del ricorrente è stata, infatti, condizionata anche dal cd. vincolo quinquennale a permanere sull'insegnamento di sostegno, venendogli precluso di essere destinato alla disciplina per cui è abilitato (A037): ciò, come si vedrà, ha condizionato ulteriormente gli esiti possibili della sua domanda, oltre al non poter concorrere, come invece indicato dalla Legge, per tutti i posti dell'organico dell'autonomia.

## DIRITTO

### 1. LE REGOLE GENERALI SULLA MOBILITÀ.

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente (mobilità) sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97), attualmente in vigore e prevedono che:

#### *art. 462*

"3. I docenti appartenenti ai ruoli provinciali debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti territorialmente, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.  
4. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti al trasferimento appartengono.  
5. I provveditori agli studi competenti a disporre il trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base della tabella di valutazione di cui all'articolo 463, con l'osservanza delle precedenza previste per particolari categorie di docenti".

#### *art. 463, comma 1*

"I trasferimenti a domanda sono disposti tenuto conto dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Per il personale direttivo è valutabile la durata del servizio nel ruolo di appartenenza".

#### *art. 601*

Tutela dei soggetti portatori di handicap  
1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.  
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.

Nelle fonti primarie, come evidenziato in premessa, vengono tratteggiati alcuni principi, rinviando – come sempre – al C.C.N.I. (accompagnato da



O.M.) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, annualmente rinnovato, per il resto.

Così anche nella nuova normativa di rango primario, ossia nella L.107/2015, vengono delineati alcuni principi della cd. Mobilità straordinaria, essendo rimessa la disciplina di dettaglio a differenti fonti regolatrici.

In maldestra applicazione del comma 108, come anticipato, il suddetto C.C.N.I., all'art.6, prevede che la mobilità del personale docente si articolasse in quattro fasi (oltre alla A, su sola base provinciale ed alle B, C, e D, meglio infra descritte).

Le disposizioni in parola appaiono evidentemente distorsive della lettera e della ratio delle fonti primarie evocate: sulla palese illegittimità di tali disposizioni si tornerà poco oltre.

### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE DI LEGGE-ECESSO DI POTERE, ILLEGITTIMITÀ DELLA O.M. N.241/2016, CHE INTEGRA E RICHAMA IL C.C.N.I. DEL 2016/2017, IN VIOLAZIONE E CONTRASTO CON IL COMMA 73 E 108, DELL'ARTICOLO 1 DELLA L. 107/2015 - VIOLAZIONE ED OPERATIVITÀ DEL COMMA 196 DELLA L. 107/2015 E DEL COMMA 98 STESSA LEGGE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DEI CITTADINI-LAVORATORI E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ DELLE FONTI SECONDARIE PREDETTE – VIOLAZIONE DELL'ART.399 D.L. 297/1994. VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI DI AUTO-ORGANIZZAZIONE FISSATI DAL D.L. 165/2001.**

Il C.C.N.I. dell'8 aprile 2016, qui contestato unitamente all'Ordinanza Ministeriale n.ro 241/2016 di pari data, viola palesemente quanto disposto dalla legge 107/2015 ed applica criteri e modalità di assegnazione di posti-sede di insegnamento in spregio delle procedure previste dalla suddetta Legge ed in violazione del principio di uguaglianza, parità, buon andamento della P.A., con eccesso di potere, irragionevolezza ed illogicità delle fonti secondarie qui censurate, anche in violazione dei principi previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Con gli atti regolamentari qui contestati, il M.I.U.R. di fatto in maniera illegittima ha diviso il personale docente in categorie diverse sulla base delle graduatorie di provenienza e dell'anno di assunzione, in assenza di alcuna esplicita copertura normativa.



Sulla base di tali disposizioni i docenti assunti entro l'A.S. 2014/2015 hanno potuto proporre domanda di **mobilità "su scuola"** e i meri idonei del concorso del 2012 hanno addirittura potuto confermare (con la relativa procedura) la sede di titolarità nella provincia in cui hanno avuto la sede provvisoria di immissione in ruolo, mentre, con evidente disparità, i docenti immessi in ruolo delle graduatorie ad esaurimento (GAE), delle cosiddette fasi "B" e "C" del Piano straordinario di assunzioni, **"hanno dovuto" accettare e subire la mobilità nazionale solo su Ambiti**, il tutto in evidente violazione dell'art.3 e 97 della Costituzione e della stessa Legge 107/2015, pena l'azzeramento del punteggio ed il trasferimento d'ufficio.

**Non solo. Gli assunti 2014/15 anche su Ambiti sono stati trattati prioritariamente.**

In particolare, tale C.C.N.I. e con esso la coeva O.M. 241 violano l'art.1, comma 73, della L. 107/2015 che prevede espressamente che "Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali": ciò impone che la mobilità territoriale e professionale del personale docente operi negli ambiti territoriali, coinvolgendo tutti i docenti **senza distinzione alcuna**.

Tali provvedimenti, gravemente discriminatori ed illegittimi, disattendono le legittime aspettative del ricorrente nascenti direttamente tanto dal richiamato art.1 co.73 quanto dallo stesso art.1, comma 108, della legge n. 107/2015, che non prevede tale disparità di trattamento tra i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 ed altri, né tantomeno all'interno della platea degli assunti nell'a.s. 2015/16 si è mai sognato di descrivere un differente trattamento tra docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come il ricorrente, provenienti dalle GAE.

Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge (c.d. della "Buona Scuola"), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), si limita a statuire solo che *"....Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione*



*dell'incarico triennale. ... "*; peraltro, e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis).

L'intera costruzione operata dal M.I.U.R. sull'avverbio "successivamente" introdotto dal Legislatore della 107 è stata, però, aberrante.

Così - anche - del tutto improvvida è la costruzione edificata sull'infelice utilizzo dell'avverbio "entro", riferito all'a.s. 2014/15.

Va ricordato che per effetto dell'art.399 T.U. 297/94 per tutti coloro che non avevano maturato il triennio di permanenza sulla provincia di originaria assunzione sarebbe stato previsto il cd. **vincolo triennale** di permanenza in detta iniziale provincia: quindi, nel momento in cui la L.107 dispone una espressa deroga a tale vincolo, tanto per gli assunti nel 2014/15 (che viceversa non avrebbero potuto movimentarsi), quanto per i neo assunti 2015/16 (i quali neppure avrebbero potuto movimentarsi senza deroga), evidenzia, col comma 108, le categorie dei beneficiari di detta deroga, ossia gli assunti 2014/15 e gli assunti 2015/16, rispetto ai quali l'avverbio "successivamente" vale unicamente ad operare una connessione logica e non temporale fra i primi ed i secondi.

Né gli assunti 2014/15, né gli assunti 2015/16 avrebbero potuto movimentarsi senza tale deroga: quindi, l'assimilazione che è stata maldestramente operata dei primi (e solo dei primi) ai cd. "vecchi reclutati in ruolo" che avevano già superato il triennio e la conseguente degradazione dei secondi (e solo dei secondi) in condizione deteriore, non risponde ad alcuna logica e non può dirsi incentrata sul dato letterale della norma, né sulla sua esegesi testuale o sistematica.

Così operando solo gli assunti per effetto della L.107/2015 hanno subito il deteriore trattamento di cui si è data prova.

Non solo.

Non era nemmeno prevista, in ordine all'assegnazione della sede definitiva, alcuna disparità di trattamento tra i docenti tutti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito (meri idonei) del concorso 2012 e quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.



Invece, il C.C.N.I. dell'8.4.2016, che ha attuato l'O.M. n°241 di pari data, ha modo introdotto in tal modo un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del C.C.N.I. del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che *"Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... "*; mentre per gli *"... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... "* è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro *"... parteciperanno a mobilità territoriale"*.

In particolare, l'articolo 6 del C.C.N.I. 2016/2017, interamente esaminato, prevede che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si sviluppino nelle seguenti quattro fasi:

- Fase A della mobilità docenti 2016: trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali.

Tale fase prevede l'assegnazione definitiva con titolarità su scuola anche dei neoassunti nelle fasi zero ed A della L. 107/2015.

- Fase B della mobilità docenti 2016: trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015, e assegnazione della sede definitiva provinciale dei docenti delle graduatorie di merito del concorso del 2012, assunti in fase "B" e "C" della L. 107/2015.

Tale fase riguarda la titolarità su scuola solo nel primo ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo, e ciò avverrà anche per i passaggi di ruolo e cattedre interprovinciali.

La sede definitiva ai docenti neoassunti nelle fasi "B" e "C" della L. 107/2015, provenienti dalle graduatorie di merito 2012, verrà assegnata nella provincia di assunzione – titolarità su ambito.

- Fase C della mobilità docenti 2016: assegnazione della sede definitiva su ambito in tutto il territorio nazionale, con l'indicazione di 100 ambiti e 100 province, dei docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) assunti durante le fasi "B" e la fase "C" della L. 107/2015.



Durante questa fase è prevista l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale solo per gli assunti dalle GAE in fase "B" e "C" della L.107/2015.

- Fase D della mobilità docenti 2016: trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nella fase zero e A della L.107/2015 (sia da graduatoria ad esaurimento GAE che da graduatoria di merito GM) e docenti graduatorie di merito dell'anno 2012 assunti nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015.

Questa fase disciplina il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, dei docenti assunti in fase zero e A della L.107/2015 da GM (Graduatorie di merito) dell'anno 2012 e da GAE, e dei docenti assunti nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015 dalle graduatorie di merito dell'anno 2012.

Tali procedure sono in evidente contrasto con quanto stabilito dal comma 108 della Legge 107/2015, che prevede che i docenti assunti entro l'anno 2014/2015, su domanda, partecipano alla mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017 per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale e per tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli già assegnati in via provvisoria agli assunti dalle GAE nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015.

Gli assunti dalle GAE (Graduatorie ad esaurimento) nelle fasi "B" e "C" della L.107/2015, successivamente e sempre nell'anno scolastico 2016/2017, partecipano alla mobilità straordinaria su tutti gli ambiti nazionali.

La fase "B" della mobilità, pertanto, è in evidente contrasto e deroga alle previsioni normative del comma 108 nella parte in cui prevede che gli assunti entro il 2014/2015 possono effettuare una mobilità in deroga alla titolarità scuola (e non su ambito) e, come se non bastasse, prevede una priorità assoluta degli assunti 2014/15 anche quanto la loro movimentazione si sposta su Ambiti, violando la concorrenza per punteggio degli aspiranti.

Come detto lo stesso comma 73, prima citato milita anch'esso in tale direzione.

È oltremodo ingiustificato che sia stata prevista tale deroga del vincolo triennale, in considerazione della concessione della titolarità su scuola e del mantenimento di essa.

Anche la fase "D" della mobilità è in deroga e contrasto con il comma 108 della legge 107/2015, in quanto consente ai docenti assunti durante



la fase "zero" e "A", nonché a quelli assunti dalle graduatorie di merito del concorso in fase "B" e "C", ed in violazione – deroga al vincolo triennale, di chiedere ed ottenere il trasferimento interprovinciale in titolarità su Ambito.

Tale previsione della O.M. n°241/2016 è in evidente violazione con la legge 107/2015 secondo la quale la mobilità straordinaria in deroga era prevista esclusivamente per gli assunti dalle GAE graduatorie ad esaurimento nelle fasi "B" e "C" e non anche per gli assunti dalle GM graduatorie di merito nelle fasi "B" e "C", o per gli assunti dalla fase zero ed "A".

Tali deroghe operate dalla O.M. 241/2016 sono illegittime perché viziate da violazioni di legge, irragionevolezza, eccesso di potere, illogicità e disparità di trattamento tra coloro che sono stati assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (che partecipano alla mobilità in deroga al vincolo triennale) e coloro che sono stati assunti nelle fasi "B" e "C", ai sensi del comma 98 della L.107/2015 e avvantaggiano ingiustificatamente e privilegiano i soggetti provenienti dalle GM graduatorie di merito del 2012.

Oltre alla illegittima distribuzione in fasce distinte, in tal modo, di fatto, solo ai primi (provenienti da GM concorso 2012) è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata la scelta sui posti disponibili della) la sede definitiva in ambito provinciale, a differenza dei secondi (provenienti da GAE), i quali sono costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta in via subordinata ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità; in tal modo, venendo solo ai primi garantita la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei secondi che, anche se assunti provvisoriamente in altre sede, volessero (come ha fatto il ricorrente) scegliere la sede definitiva di quella provincia (ambito territoriale) in base al punteggio posseduto.

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi era collocato nelle GAE da moltissimo tempo, rispetto a chi, come i partecipanti al concorso 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento e senza, quindi, rilevante punteggio; ed ove si consideri, ulteriormente, il fatto che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.



È la stessa ratio della L.107/2015, insistente nella definitiva sistemazione del personale precario "di lungo corso", ad essere tradita dalle disposizioni applicative in esame.

La situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come il ricorrente, sopra descritta, è stata – come si diceva – introdotta illegittimamente, non trovando riscontro nella legge n. 107/2015, dal C.C.N.I. e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016.

Il già citato art.6 del C.C.N.I., rubricato "Fasi dei trasferimenti e passaggi", prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sottofasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D – distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alle vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE

--- == = o o o o ◇ o o o = == ---

Tale richiamo - integrazione della O.M. 241/2016 con il C.C.N.I. sopra richiamato, inoltre, è in contrasto e non può superare la prescrizione del comma 196 della legge 107/2015 ed è pertanto illegittimo perché la suddetta nota recita che "sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".

È quindi evidente il vizio, la violazione di legge e l'eccesso di potere degli atti contestati (ordinanza ministeriale e C.C.N.I.) che sono in evidente ed aperto contrasto con la legge 107/2015, quanto con il t.u. 297/94

--- == = o o o o ◇ o o o = == ---

Con tale *modus operandi* il Ministero ha posto in essere un'evidente diversità di trattamento tra i docenti assunti sino al 2014 e quelli in data successiva da GAE, in quanto solo questi ultimi sono stati collocati in coda a tutti gli altri nelle operazioni di mobilità, anche dopo quelli assunti in fase "B" e "C" dalla Graduatoria di merito dell'anno 2012, e costretti, pena trasferimento forzato senza punteggio, a richiedere mobilità su 100 ambiti e su 100 province.

Ciò è il frutto di una ingiustificata penalizzazione dei diritti del ricorrente, causata dalle anzidette fasi di mobilità previste dall'impugnato C.C.N.I. e dalla richiamata Ordinanza.



In buona sintesi, infatti, al ricorrente è stato "imposto" di scegliere gli ambiti e le province di tutto il territorio nazionale con il gravissimo ed irreparabile disagio personale e familiare suo e per la famiglia, anche in termini economici.

C.C.N.I. e O.M. 241/2016 violano quindi il comma 108 dell'art.1 della L.107/2015 in quanto, sebbene la norma abbia dettato i criteri per un piano straordinario di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/17, gli stessi criteri generali sono stati violati e superati dalle procedure e dalle fasi dell'ordinanza e del C.C.N.I. contestati, addirittura in violazione e deroga delle ordinarie procedure di mobilità di cui all'art. 399 D.L.297/94 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), consentendo sì di partecipare alla procedura di mobilità anche interprovinciale al di sotto del vincolo di permanenza di tre anni nella medesima provincia, fissato dallo stesso art.399, ma dopo e peggio di altri **pari requisiti**.

Tali procedure e fasi hanno creato un'evidente discriminazione nelle procedure di mobilità che sono viziate anche da una evidente irragionevolezza che si è concretizzata in una ingiusta disparità di trattamento e conseguente compromissione della posizione giuridica del ricorrente, che di fatto è stato costretto a dovere scegliere ed avanzare domanda di trasferimento su tutto il territorio nazionale e che hanno visto la propria situazione giuridica "superata" da soggetti muniti di minori titoli e preferenze e che a loro volta non hanno potuto "di fatto" beneficiare di un piano straordinario di assunzioni i cui posti sono stati assorbiti da altri.

--- == == == == == == == == == ---

In conclusione l'O.M. contestata ha introdotto una grave, illegittima ed irrazionale modifica alle prescrizioni normative ed imperative, in quanto permette unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, unitamente agli assunti da Graduatoria di Merito dell'anno 2012 in fase "B" e "C" del piano straordinario di assunzioni della L. 107/2015, di precedere e, conseguentemente, scavalcare gli assunti da GAE 2015, tra cui l'odierno ricorrente, nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale.

--- == == == == == == == == ---

L'art.6 del C.C.N.I. stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D e le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.



Il ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b)<sup>1</sup> della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da GAE); di contro, il personale che ha beneficiato della mobilità in danno di tale categoria è quello di cui al comma 96, lett. a)<sup>2</sup> della L. n. 107/2015 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012).

Ambedue le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza (a.s. 2015/2016) e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione e stessa decorrenza giuridica della nomina in ruolo), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il C.C.N.I., invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

*“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. **A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento** numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.*

Il C.C.N.I., inoltre, prevede che il personale immesso in ruolo da concorso<sup>3</sup> venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale immesso in ruolo da GAE<sup>4</sup>, venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede:

*“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, ..... dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti ..... ”.*

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.2.) sono *“gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia”* e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

**Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il C.C.N.I. e l'OM hanno previsto che il personale reclutato dalle graduatorie**

<sup>1</sup> I soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

<sup>2</sup> I soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico di cui al DDG 82/2012.

<sup>3</sup> Personale di cui al comma 96 lett. a).

<sup>4</sup> Personale di cui al comma 96 lett. b).



**di merito del concorso 2012, venisse movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto al personale reclutato dalle GAE) e con posti, addirittura, accantonati.**

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il C.C.N.I. e l'OM hanno previsto che il personale reclutato da concorso (e di seguito vedremo se si tratta di vincitori di concorso o semplici idonei) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l'odierno ricorrente ad adire questo Tribunale.

Come già evidenziato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso (art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015).

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili rispetto alle province/ambiti in cui sono stati assegnati in via provvisoria all'atto dell'immissione in ruolo.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai docenti immessi in ruolo da concorso (comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza (com'è facile intuire anche con una sommaria lettura del tabulato dei trasferimenti, in cui i docenti immessi in ruolo da concorso – per di più semplici idonei e non già vincitori – si trovano collocati con pochissimi punti, a fronte dei punteggi ben più elevati, indice di maggiore esperienza e professionalità acquisita, posseduti dai docenti assunti tramite GAE).

**La previsione di accantonamento dei posti equivale, quindi, alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.**

Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria



(punteggio relativo ai titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

Come dianzi evidenziato, **altri concorrenti della stessa procedura di mobilità, ed ingiustamente inseriti in una fase ad hoc (la fase B3), con punteggio, e posizione di gran lunga peggiore nel predetto elenco, sono stati assegnati nelle sedi indicate dal ricorrente con maggiore preferenza, e comunque in una sede di gran lunga vicina rispetto a quelle ben più distanti assegnata al ricorrente medesimo. Nella documentazione in atti si sono indicate le situazioni relative agli ambiti della provincia di Catania.**

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

**Insomma via via scorrendo le preferenze indicate nella domanda, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con minor punteggio del ricorrente.**

Orbene, come appena affermato, **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, **"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"**<sup>5</sup>.

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla

<sup>5</sup> Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.



redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del **Consiglio di Stato**<sup>6</sup> sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento.*

*In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".*

Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso **Consiglio di Stato** **"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando.** In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

<sup>6</sup> Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611



Per dirla con il **Consiglio di Stato**<sup>7</sup>, "**neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria** (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della *lex specialis*) **può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni**, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che il ricorrente sebbene vantasse punteggi di gran lunga superiori, è stato preceduto nel trasferimento da altri con minor punteggio, come emerge dal bollettino dei trasferimenti.

**Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del D.L.vo n. 297/94 e la legge 107/2015 non prevedono, ed, anzi escludono, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).**

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella legge (articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola e L. n. 107/2015) che nello stesso C.C.N.I. alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti reclutati mediante concorso, rispetto al personale reclutato tramite GAE, entrambi assunti con la medesima decorrenza – a.s. 2015/2016 - nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Pertanto, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett.a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett.b) ha determinato:

<sup>7</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011



1. in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale immesso in ruolo da concorso) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso, per di più come semplici idonei e non pure, cosa ben diversa, come vincitori) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
2. il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti G.A.E. assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale immesso in ruolo da concorso;
3. il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
4. la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

--- == == == == == == == == == == == ---

Riepilogando, dunque, le disposizioni in esame violano i diritti del personale reclutato da Gae 2015 per ben due volte:

- la prima, nel momento in cui la classificazione per fasi (sulla distorta lettura della Legge e dell'avverbio 'successivamente' di cui al c.108) impedisce agli assunti da Gae 2015 di concorrere con gli assunti 2014/15 [invero trattandosi di categorie entrambe svincolate dal legame triennale di cui all'art.399 dalla straordinarietà delle previsioni del c.108], assicurando alle prime non solo la mobilità e la titolarità su scuola, ma soprattutto un trattamento ingiustificatamente prioritario, a discapito del criterio meritocratico del punteggio, anche in relazione alla mobilità su Ambiti;
- la seconda, nel momento in cui ai docenti meri idonei al concorso 2012 assunti con la medesima decorrenza 2015 è stato consentito di giocare una partita a sé, tramite il preventivo accantonamento di altrettanti posti.



La giurisprudenza di merito occupatasi della questione ha ripetutamente stigmatizzato il tradimento della regola della gradazione per punteggio, unica in grado di assicurare l'effettivo rispetto del criterio meritocratico in materia di mobilità.

**Lo stesso Consiglio di Stato non ha mancato di rilevare da ultimo con una serie di recenti Ordinanze rese il 21/7/2017 la fallacia del sistema posto in essere dal MIUR che ha tradito la stessa straordinarietà della mobilità il cui fine era di avvicinare i docenti alle sedi più vicine alle loro famiglie e non certo di allontanarli, imponendo al MIUR di rivalutare *"...con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d'altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste..."***

In realtà, e per come meglio si vedrà in appresso, se di trattamento di favore avrebbe dovuto parlarsi, lo stesso avrebbe dovuto essere disposto essere disposto proprio nei confronti del personale, come il ricorrente, assunto ex comma 96, lett. b) (GAE).

E ciò per la ragione che:

- il ricorrente ha conseguito più abilitazioni, mostrando maggiori qualificazioni professionali;
- ha potuto iscriversi anni or sono nelle graduatorie permanenti (poi divenute GAE), per legge destinate ai soli docenti provvisti di abilitazione all'insegnamento;
- negli anni ha sempre svolto servizio, con ciò maturando una notevole esperienza professionale e conseguendo ulteriori titoli di servizio, come si evince chiaramente dal punteggio conferito loro dalla amministrazione scolastica ai fini della mobilità, oltre che dal punteggio nelle GAE all'atto dell'immissione in ruolo (all'atto dell'assunzione vantavano punteggi altissimi in Gae).

Al contrario, sull'assunzione del personale ex comma 96, lett. a) gravano seri profili di illegittimità ed, anche ammessane la regolarità del reclutamento, si tratta di personale con pochissimi titoli, spesso consistenti nella sola idoneità al concorso, tant'è che hanno conseguito un punteggio bassissimo, come si vince chiaramente da quanto riportato nei bollettini dei movimenti.



Ma non è tutto.

Come dianzi evidenziato, **si tratta di personale che non è risultato vincitore del concorso 2012, bensì semplice idoneo alla procedura concorsuale, e la cosa non è di poco conto.**

Invero, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, **il concorso indetto con DDG 82/2012 non aveva valore abilitante, ed era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei soli vincitori**, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Sennonché, a fronte dell'inutile condizione di "idoneo" nella procedura concorsuale di cui trattasi, tenuto conto della predetta natura della stessa, con DM 356/2014 è stato previsto che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario ..., ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'a.s. 2014/2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, ..."*.

Appare quindi *ictu oculi* come detta categoria di docenti che, in quanto non collocata in posizione utile in graduatoria, non vantava alcun titolo all'assunzione, né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso), si è vista catapultare, senza titolo alcuno, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni, ma addirittura, e senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE.

L'aspetto ulteriormente paradossale in tutto ciò è dato anche dalla circostanza, che detti docenti nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza, quindi praticamente sotto casa.

L'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal C.C.N.I. ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi sotto casa, essendo stati loro riservati un numero di posti corrispondente.

- - - = = = o o o ◇ o o o = = = - - -

Per condurre a sintesi le argomentazioni di ricorso che precedono il danno per chi ricorre è stato doppio sia per non aver potuto concorrere



per merito e quindi per punteggio con i soggetti pari requisiti ossia quanto meno gli assunti 2014/15 beneficiari anch'essi della deroga al vincolo triennale, sia per aver dovuto subire l'erosione di una infinità di disponibilità di posti per l'ingiusto accantonamento illegittimamente disposto in favore dei meri idonei al concorso assunti anch'essi grazie alla L.107/2015, destinatari di una vera e propria sacca di riserva di posti.

**ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE DEL C.C.N.I., PER VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

È noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del C.C.N.I. e l'OM impugnati che disciplinano la movimentazione preferenziale degli assunti nell'a.s. 2014/15 come anche quelle che regolano la speciale movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**) e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le *"Fonti"* del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;



- della stessa legge 107/2015, art. 1, comma 196, laddove stabilisce: *“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Nell'ipotesi in cui codesto Tribunale ritenesse che le norme del C.C.N.I. e dell'OM impugnata non violino alcuna disposizione di legge ed, anzi, sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni legislative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;

articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come il ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del C.C.N.I., del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i



docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;

- in quanto ai docenti come il ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

--- = = = ○○○◇○○○ = = = ---

Da una disamina dei movimenti relativi all'insegnamento di sostegno si nota come il ricorrente sia stato privato del proprio diritto ad ottenere il trasferimento sperato e prospettato, in ragione della presenza in seno al bollettino dei movimenti in ingresso nella provincia di Catania di **numerosissimi altri insegnati di sostegno collocati in fase B e privi di precedenza.**

--- = = = ○○○◇○○○ = = = ---

#### LA DOMANDA DI MOBILITÀ DEL RICORRENTE SOTTO ALTRO PROFILO

Come detto poco sopra, si rileva inoltre l'illegittimità dell'O.M. e del C.C.N.I. che hanno regolato la mobilità 2016/17 anche nella parte in cui al ricorrente non è stato reso possibile partecipare ad alcuna mobilità di tipo professionale per applicazione illegittima del vincolo quinquennale su posto di sostegno, in palese disparità di trattamento.

In parte qua, i provvedimenti impugnati sono infatti illegittimi, e se ne chiede la disapplicazione e/o l'annullamento per i motivi che seguono.

#### 3. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.127 D.LGS. 297/94 IN RELAZIONE AL COMMA 108 DELL'ART.1 L.107/2015 – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART.3 E 97 COST.

Non può esservi dubbio alcuno che l'O.M. 241/2016, nella parte in cui ai docenti titolari su posto di sostegno non è stato reso possibile partecipare ad alcuna mobilità di tipo professionale per applicazione



pedestre del vincolo quinquennale di cui all'art.127 D.Lgs. 297/94 sia chiaramente illegittima.

La disposizione normativa in parola, infatti, va chiaramente letta alla luce dalla successiva Legge 107/2015, art.1 comma 108.

L'art.127<sup>8</sup> del T.U. 297/94, infatti, originariamente dedicato alla specifica disciplina dei Docenti di sostegno, imponeva un vincolo di permanenza quinquennale sul posto di sostegno inizialmente assegnato al docente neominato in ruolo, simmetrico al vincolo di permanenza triennale imposto al docente neo-reclutato sulla provincia di originaria assunzione di cui all'art.399 u.c. del medesimo T.U. 297/94.

La ratio di tale vincolo era da rinvenirsi nell'esigenza di garantire la continuità didattica al singolo alunno bisognoso del sostegno, per accompagnarlo con il medesimo supporto durante un intero ciclo di studi.

Tuttavia, l'O.M. 241/2016, con incolmabile lacuna, ha riportato il contenuto di cui all'art.1 comma 108 L.107/2015 in punto di mobilità straordinaria, recependo i dettami previsti dalla richiamata normativa in punto di deroghe al vincolo di permanenza triennale nella provincia di originaria assunzione in ruolo di cui all'art.399 T.U. 297/94, per tutti i docenti (di posto comune come di sostegno), ma ha mantenuto, inspiegabilmente, il differente vincolo di cui all'art.127 del medesimo testo in relazione all'obbligo di permanere cinque anni su sostegno, vietando la mobilità professionale verso le cattedre di posto comune per i docenti di sostegno.

<sup>8</sup> 1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.

3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori e, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti.

4. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentito, nei modi previsti dall'articolo 455, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

5. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività, del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.

6. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.



Il divieto in parola si manifesta illegittimo ed irrazionale, creando una disparità di trattamento stringente ed evidentissima.

Va innanzitutto sottolineato, infatti, che l'esigenza di garantire la cd. continuità didattica al singolo discente diversamente abile cui è assicurato il supporto della docenza di sostegno, è chiaramente disattesa dallo stesso comma 108 dell'art.1 L.107/2015 che ha, invero, previsto la possibilità per i docenti di sostegno di accedere alla mobilità territoriale straordinaria (pur sempre per posto di sostegno in altra sede già prima del decorso del quinquennio): ciò equivale, comunque, alla rottura di quel vincolo discente h/docente di sostegno che originariamente l'art.127 D.Lgs. 297/94 mirava in un certo qual modo ad assicurare.

In sostanza, ai docenti di sostegno è stato consentito, come i titolari su posto comune, di movimentarsi territorialmente prima del decorso dei tre anni di ruolo (stante la deroga insita nel richiamato comma 108), ma è stato vietato il differente movimento 'professionale' verso le cattedre di posto comune, per le quali pure sono abilitati: l'intervenuta mobilità territoriale straordinaria, però, rappresenta la chiave di lettura per comprendere come l'art.127 D.Lgs. 297/94 sia stato falsamente applicato alla luce delle novità apportate dall'art.1 comma 108 L.107/2015, poiché la ratio ispiratrice dell'originario vincolo quinquennale, infatti, è chiaramente contraddetta dalle possibilità di mobilità territoriale per detti docenti.

La straordinarietà della mobilità 2016/17 di cui al su ricordato comma 108 non può, quindi, che tradursi in necessità di deroga anche al vincolo quinquennale su sostegno di cui all'art.127 D.Lgs. 297/94, atteso che lo stesso vincolo è già rotto dalla mobilità territoriale straordinaria loro consentita, sicché il suo mantenimento in vita rappresenta una evidente falsa applicazione dello stesso art.127.

Né, pare essere da meno la chiarissima disparità di trattamento in cui tale divieto si è venuto a tradurre: i docenti titolari su posto comune, grazie alla deroga del vincolo provinciale triennale, hanno potuto movimentarsi straordinariamente sia territorialmente che



professionalmente anche verso i posti di sostegno; all'opposto, ai docenti di sostegno sarebbe stata consentita solo mobilità territoriale, venendo gli stessi però a concorrere solo sui residui derivati dalla mobilità professionale che nella sequenza operativa del M.I.U.R. precede quella territoriale e quindi non trovando più postazioni disponibili.

Alla disposizione legislativa in esame quindi, deve necessariamente darsi un'interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso di evitare ogni possibile disparità di trattamento che, in caso contrario si porrebbe in insanabile contrasto con i principi di cui all'art.3 Cost., conformandosi ai noti principi comunitari in argomento.

In tale ottica, il movimento del ricorrente è stato evidentemente condizionato dal non poter ottenere trasferimento sulle proprie discipline di insegnamento, che lo avrebbe certamente riportato in Sicilia.

MANIFESTA INGIUSTIZIA. VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI – VIOLAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2011 N.492. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004.

Come esposto in premessa, l'irragionevole limitazione delle disponibilità di sedi come sopra specificato, unitamente all'errata applicazione del vincolo quinquennale sul sostegno ha reso, quindi, impossibile per il ricorrente il tanto agognato riavvicinamento ai propri nuclei familiari, (coniuge, figli e genitori spesso molto anziani o disabili), ponendosi in contrasto con diversi principi comunitari: la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali che sancisce, all'articolo 8<sup>9</sup>, il diritto al rispetto della vita familiare tutelando il ricongiungimento familiare e precisando, all'art.14, che il godimento di tali diritti e libertà deve essere assicurato senza nessuna discriminazione; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede peraltro (art.7) che ogni individuo ha diritto al rispetto della

---

<sup>9</sup> "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."



propria vita privata e familiare e che ogni cittadino (art.15<sup>10</sup>) ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro, senza possibilità di discriminazione alcuna (art.21); infine, la Carta dei diritti dell'UE garantisce altresì (art.24) ad ogni bambino, il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed ancora (art.25) riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Non vi è chi non veda come la limitazione della possibilità di un lavoratore fuori sede di riavvicinarsi ai propri affetti familiari, siano essi il coniuge, i figli, soprattutto minori, ed i genitori, soprattutto se anziani o disabili, si ponga in evidente contrasto con i richiamati principi comunitari che tutelano il lavoratore e la sua unità familiare, garantendo ai suoi figli di mantenere una relazione stabile e diretta con il genitore e riconoscendo ai genitori anziani una vita dignitosa e partecipe della vita sociale e culturale.

Al fine di garantire (art.33) la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale, la Carta fondamentale riconosce quindi ogni più ampia tutela all'individuo per poter conciliare vita familiare e vita professionale.

La limitazione di fatto della mobilità territoriale in danno del ricorrente, appartenente alla categoria di docenti di cui trattasi, si pone altresì in contrasto con il principio di libertà di circolazione (art.45) garantita a tutti i cittadini comunitari: lo stesso Regolamento (Ue) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 n.492 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, sancisce che la libera circolazione costituisce per i lavoratori e per le loro famiglie un diritto fondamentale, codificando il principio fondamentale secondo cui la mobilità della manodopera nell'Unione deve essere uno dei mezzi che garantiscano al lavoratore la possibilità di migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro di facilitare la sua promozione sociale.

<sup>10</sup> "1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione".



Con la Direttiva 2004/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, era stato peraltro già evidenziato, che la libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato e che il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza.

La stessa Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita nell'ordinamento italiano con D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, come corretto dal D.Lgs. 2 agosto 2003, n. 256, all'art.6 precisa che eventuali disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscono discriminazione solo laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Nel caso a mano, non appare certamente giustificabile dal Legislatore interno la limitazione della possibilità di mobilità, seppur concessa in via straordinaria con lo stesso comma 108, per i docenti già immessi in ruolo negli anni precedenti, e quindi certamente più anziani anche per età anagrafica dei neo assunti, derivante dalla sottrazione al piano straordinario di mobilità dei posti assegnati in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C ai docenti inseriti nelle graduatorie del concorso, oltre all'irrazionale mantenimento in capo al ricorrente di un vincolo quinquennale sul sostegno, per come detto.

I predetti principi comunitari intesi ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori,



risultano inoltre ribaditi e precisati, tra le altre, dalla Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE e dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «*Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza*».

In presenza pertanto di un così evidente contrasto con i richiamati principi comunitari sia dell'ordinanza ministeriale impugnata, sia dello stesso contratto collettivo integrativo che deve ritenersi nullo in parte qua per i medesimi motivi sopra illustrati, sia infine, ma soprattutto, dell'art.1 comma 108 della L.107/2015, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato previa disapplicazione in parte qua della norma di rango legislativo e del C.C.N.I. per contrasto con il diritto comunitario, previa eventuale rimessione della questione alla Corte di Giustizia UE per la verifica della compatibilità della disposizione legislativa interna con il diritto comunitario o, comunque, per la verifica della corretta interpretazione e quindi della portata delle richiamate norme comunitarie e, nel caso, per la verifica se la corretta applicazione delle norme comunitarie possa precludere l'applicazione della richiamata norma nazionale, ivi comprese le disposizioni pattizie di cui al citato C.C.N.I..

- - - - = = = = o o o o ♦ o o o = = = - - - -

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere M.I.U.R. abbia creato grande nocumento al ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno.

Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore e difensore,

**CHIEDE**

che l'On.le adito Tribunale, contrariis reiectis, gradando come segue le domande secondo le seguenti



## **CONCLUSIONI**

PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, OVVERO PREVIA ANNULLAMENTO  
O DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA del C.C.N.I. del 08.04.2016 del  
comparto scuola, nelle parti sopra evidenziate

### **ACCOGLIERE**

in ogni sua parte il presente ricorso

e, per l'effetto:

1. *in primis*, **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente ad essere  
movimentato, sulla tipologia di posti di scuola secondaria (sostegno) per  
cui hanno titolo indicata in domanda, nella provincia di Catania,  
**unitamente** quanto meno agli assunti nell'a.s. 2014/15 per la  
movimentazione in Ambiti ed ai meri idonei a concorso 2012 assunti  
grazie alla L.107/2015;

2. *in secundis*, e solo nell'ipotesi in cui le superiori richieste dovessero  
essere ritenute non accoglibili, **accertare e dichiarare** il diritto del  
ricorrente ad essere movimentato, sulla tipologia di posti di scuola  
secondaria (sostegno e A037) per cui hanno titolo indicata in domanda,  
sulla base del criterio del punteggio in assenza di vincolo quinquennale  
sul sostegno e **prioritariamente** al personale docente ex comma 96,  
lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del Piano straordinario  
di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, e  
quindi acclarando, in ossequio alle allegazioni e prove di cui all'odierno  
ricorso, costituenti risultanze di causa, il diritto al trasferimento del  
ricorrente su uno degli ambiti insistenti in provincia di Catania con  
decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017

3 per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti a disporre il  
trasferimento del ricorrente in una degli Ambiti in provincia di Catania, o  
comunque in Sicilia indicati in domanda e spettanti per punteggio

Solo in subordine

disporre ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente  
effettuate;

In ogni caso, tanto in punto di richieste principali che di domande  
subordinate, **condannando**, le Amministrazioni convenute al  
compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra  
indicati, disponendo la movimentazione del ricorrente con decorrenza  
dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Catania per come richiesto nella



domanda di mobilità, ovvero infine al rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio all'accoglimento delle domande di cui al ricorso.

Spese e compensi.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Il versamento del relativo C.U. è effettuato in misura di Legge (€259).

SI ALLEGANO:

1. domanda di trasferimento interprovinciale con attribuzione punteggio;
2. bollettino Movimenti secondaria Catania;
3. O.M. 241-2016 stralcio;
4. C.C.N.I. mobilità;
5. email di assegnazione sede Napoli – Ischia;
6. richiesta di assegnazione provvisoria e pubblicazione intervenuta assegnazione;
7. atti relativi all'assunzione del ricorrente;
8. giurisprudenza.

#### ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Nella consapevolezza che la condizione di docente che aveva ottenuto l'assegnazione provvisoria, malgrado titolare in provincia di Napoli, rendesse meno disagiata la propria condizione di vita non imponendo la scelta di ricorrere, la parte ricorrente ha diligentemente atteso il corso degli eventi e gli sviluppi della nuova mobilità, confidando che la situazione potesse trovare una composizione grazie ad un successivo trasferimento.

Tuttavia, la certezza che nell'attesa dei tempi di giudizio non si siano determinati eventi modificativi di rilievo impone la presentazione della seguente domanda cautelare, per le ragioni d'urgenza che qui di seguito si rappresentano.

Se, come noto, ai fini della proponibilità del ricorso ex art. 700 cpc occorre che il Giudice accerti la sussistenza di due requisiti fondamentali, il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*.

Nel caso di specie entrambi i due elementi sussistono in modo inequivoco.



Per le argomentazioni in diritto si rimanda a tutto quanto detto in seno al ricorso (e che per brevità ci si limita a richiamare): il ricorrente ha lamentato e censurato le disposizioni di rango secondario che hanno illegittimamente consentito la movimentazione prioritaria anche su Ambiti dei docenti assunti nell'a.s. 2014/15 e l'accantonamento preventivo dei posti agli idonei a concorso di cui alla fase b3: la questione è quindi, innanzitutto, quella di comprendere se tale assurdità (sia consentita tale estremizzazione del concetto) trovi, o meno, alcun appiglio nella L.107/2015. Così non è.

Valga, quindi, in questa sede la mera esposizione delle ragioni cautelari che corroborano l'odierna istanza.

#### PERICULUM IN MORA

Nelle more dell'attesa dell'udienza di discussione (che l'adito Tribunale fisserà certamente ben oltre l'avvio del nuovo a.s.) ed esattamente in data 11/4/2017, è stato pubblicato il nuovo C.C.N.I., sottoscritto dal MIUR e dalle OO.SS. di categoria (confermando l'ipotesi siglata il 31/1/2017), per la prossima mobilità 2017/18 che si allega; contemporaneamente è stata pubblicata anche l'Ordinanza ministeriale relativa alla mobilità 2017/18: in forza di detti atti si può ragionevolmente comprendere come il prof. Iddas abbia perso una chance irripetibile e non rientrerà più in Sicilia.

Le richiamate fonti dispongono che la mobilità prossima, diversamente da quella straordinaria dell'anno 2016/17 che ha occupato tutte le postazioni possibili, si effettuerà **solo sul 30% dei posti utili**, il che certifica l'impossibilità di rientro del ricorrente, cui non resterà altro che decidere se dimettersi per rientrare in famiglia o sgretolare il nucleo familiare trasferendosi in Campania, addirittura ad Ischia.

A ciò si aggiunga che il nuovo C.C.N.I., inoltre, continua a vietare la movimentazione dal sostegno sulla disciplina di insegnamento, frustrando enormemente le chance di chi ricorre.

Dulcis in fundo, gli esiti recentemente pubblicati della mobilità 2017 dimostrano che dalla lettura del bollettino è facile evincere che **nessun**



**docente, privo di precedenti, ha ottenuto il trasferimento** (sic!) in provincia di Catania. (cfr. all. 9)

La vicenda, disarmante per la straripante presenza di docenti richiedenti i benefici di cui alla L.104/92, mostra l'irripetibilità della chance sottratta al ricorrente nel 2016.

Nessuna altra considerazione, avuto riguardo, a quanto già narrato, pare dover esser aggiunta affinché codesto Ecc.mo Tribunale possa concedere il richiesto provvedimento cautelare.

Tuttavia, dal punto di vista soggettivo, si vuole rimarcare come il prof.IDDAS, conviva col proprio nucleo familiare in Catania con una distanza inenarrabile tra la sede lavorativa ed i prossimi congiunti.

È padre di due figli minori e lo sradicamento della figura paterna avrebbe certamente conseguenze deleterie per lo sviluppo psicologico degli stessi.

Al contempo il ricorrente ha investito sulla costruzione della propria famiglia in Sicilia ed è gravato da un mutuo per l'acquisto della prima casa.

Nel caso in esame vengono in rilievo – come è evidente – necessità di immediata tutela di natura cautelare, per la lesione anche di diritti insuscettibili di riparazione per equivalente.

Da quanto esposto in ordine al fatto ed al diritto, non pare che possa negarsi tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. laddove, come nel caso, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e la stessa giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), che deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta: nel caso in esame sussistono sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 del Codice di Procedura Civile.

Non pare superfluo ricordare che il menzionato art. 700 c.p.c. prevede che *"...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze,*



*più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito".*

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dall'ins.te IDDAS – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

L'irreparabilità del pregiudizio in relazione al diritto azionato si concretizza, dunque, in ragione delle innumerevoli difficoltà che si traducono in impossibilità di mantener unito il nucleo familiare con la ricorrente che a breve dovrà tornare nella sede di titolarità in provincia di Milano.

Infatti, il concretarsi della lontananza del ricorrente dai propri cari in Sicilia, oltre all'aspetto affettivo, rischia di compromettere in maniera irreversibile la vita del ricorrente e della propria famiglia.

Non può, quindi, dimenticarsi come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) *"...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione" ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina..."*.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto della ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Il richiamato orientamento della Cassazione si pone nel solco della definizione calamandreiana del *periculum* nella sua valenza funzionale, esplicativa, in altri termini, dello scopo stesso della tutela cautelare, quale rapporto di strumentalità ipotetica fra cautela e tutela, volta ad



assicurare l'effettività della seconda; non già di un probabile danno materiale, ma del danno generato dalla durata del processo e quindi di anticipazione lato sensu della tutela, ossia di quello che potrebbe essere il probabile risultato del processo principale.

Dunque, proprio in casi come questo si verificherebbe non solo ciò che Calamandrei definiva pericolo da "tardività", consistente nella insoddisfazione dell'attore protrattasi per l'intera durata del processo dichiarativo, ma anche il pericolo che viene definito come da infruttuosità, consistente nel fatto che durante la pendenza del processo di cognizione sopraggiungano fatti tali da rendere impossibile la concreta possibilità di attuazione del diritto.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere M.I.U.R. abbia creato grande nocumento al ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno.

In ragione di tutto quanto sopra,

**SI CHIEDE**

Che il G.L. adito, contrariis reiectis, anche con decreto inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza urgente,

**DISPONGA**

in via cautelare ed immediata i provvedimenti tutti, idonei ad assicurare al ricorrente il diritto azionato, in particolare

**ORDINANDO**

alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, l'assegnazione per trasferimento a decorrere dal 1/9/2016 con urgenza del prof. IDDAS ad uno degli Ambiti in provincia di Catania, indicati in domanda, sì da assicurare la permanenza dello stesso senza soluzione di continuità all'interno del nucleo familiare;

**DISPONENDO**

sin d'ora in punto di misure per l'attuazione degli emanandi ordini.

Spese al merito.

Salvo ogni altro diritto.

Si producono ai fini della domanda cautelare:

9. Bollettino movimenti secondaria Catania 2017;



10. IDIAS autocertificazione stato di famiglia;
11. O.M. 221-2017 mobilità 2017-18;
12. CCNI mobilità 2017/2018 dell'11 aprile-2017;
13. atti relativi al mutuo prima casa del ricorrente.

Catania-Catania, data del deposito in Cancelleria

Avv. Salvatore M.A. Spataro

